

Modifiche allo statuto della Rai

Proposta di parere riformulata dal relatore e approvata dalla Commissione

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessò che

in base all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, le variazioni dello statuto sociale della Rai sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

in data 25 maggio 2015 l'assemblea straordinaria di Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ha approvato le modifiche agli articoli 4, 11, 21 e 31 dello statuto della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A.;

il Ministro dello sviluppo economico, con lettera del 25 settembre 2015, ha trasmesso alla Presidente della Camera la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale, recante approvazione di modifiche agli articoli 4, 11, 21 e 31 dello statuto della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (Atto del Governo n. 206);

la Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato il suddetto schema di regolamento ministeriale, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, perché esprima il prescritto parere;

agli articoli 4, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e c), e 21, comma 9, sono state apportate alcune modifiche di aggiornamento e di adeguamento normativo, concernenti, in particolare, l'oggetto dell'attività sociale;

all'articolo 11 è stato aggiunto il comma 3 che prevede l'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 aprile 2013;

all'articolo 21 è stato inserito un nuovo comma 4 (con conseguente rinumerazione dei commi successivi), che prevede il possesso di determinati requisiti di onorabilità dei componenti del consiglio di amministrazione della Rai e connesse cause di ineleggibilità e decadenza;

agli articoli 21, commi 1 e 8, e 31, comma 1, sono state recepite le disposizioni normative in materia di parità di genere;

considerato che

l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha fissato in euro 240 mila annui il limite massimo dei compensi e delle retribuzioni spettanti, rispettivamente, agli amministratori con deleghe e ai dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni;

nel bilancio della Rai approvato lo scorso 25 maggio dall'assemblea degli azionisti si precisa, a pagina 19, che l'azienda si è adeguata al limite di cui al citato articolo 13, sia per le retribuzioni del presidente e del direttore generale, sia per quelle degli altri dirigenti con retribuzione sopra il tetto;

in base alla vigente normativa il limite di cui al citato articolo 13, comma 1, non troverebbe applicazione per i compensi e le retribuzioni spettanti, rispettivamente, agli amministratori con deleghe e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati;

a seguito della modifica di cui al comma 3 dell'articolo 11, e alla conseguente emissione sui mercati internazionali di un prestito obbligazionario non convertibile, la Rai non sarebbe più tenuta a rispettare il limite di cui all'articolo 13 della legge n. 89 del 2014;

la legittima esigenza della Rai di ristrutturare il proprio debito a condizioni economicamente più vantaggiose non può avere riflessi sulle retribuzioni dei propri amministratori con deleghe e dei propri dipendenti;

dal mancato rispetto del limite di cui al citato articolo 13, comma 1, la Rai si troverebbe a corrispondere ai propri amministratori e dipendenti per le retribuzioni alcuni milioni di euro in più, con ciò in parte vanificando i benefici per il bilancio dell'azienda derivanti dall'emissione sui mercati internazionali di un prestito obbligazionario non convertibile;

già in altre occasioni la Rai ha modificato il proprio statuto sociale, al fine di recepire disposizioni normative adottate dal legislatore anche per altre tipologie di società;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

in relazione alla disposizione che si propone di introdurre al comma 3 dell'articolo 11, si raccomanda che nello Statuto si stabilisca quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, che determina in euro 240 mila il limite massimo dei compensi e delle retribuzioni spettanti, rispettivamente, agli amministratori con deleghe e ai propri dipendenti.